

Disciplina organica della giustizia riparativa: un nuovo mandato per la responsabilità degli enti?

Il paradigma della giustizia riparativa di una 231 fuori dalle aule di tribunale verrà recepito?

Riflessione sul possibile innesto del sistema di giustizia riparativa nel sistema della giustizia penale 231

Premesso che:

- l'art. 42, comma 1, lett. c) del Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (di seguito “Decreto”) definisce la **persona indicata come autore dell'offesa**¹;
- la Relazione illustrativa al Decreto nell'ambito dell'art. 42 “Definizioni” in riferimento alla “**persona indicata come autore dell'offesa**” evidenzia come: *“la scelta lessicale contempera il doveroso rispetto della presunzione di innocenza fino all'eventuale condanna definitiva, da un lato, e l'esigenza di mantenere l'uguale considerazione della vittima del reato e di colui che, pur ritenuto responsabile in via definitiva del reato medesimo, non sia sminuito per sempre dall'esperienza della colpa e dell'offesa. La locuzione ricomprende infatti unitariamente l'ampio ventaglio di soggetti che possono partecipare ai programmi di giustizia riparativa in materia penale in qualità di: persona sottoposta alle indagini, imputato, persona sottoposta a misura di sicurezza, persona condannata con pronuncia irrevocabile e persona nei cui confronti è stata emessa una sentenza di non luogo a procedere o non doversi procedere, per difetto della condizione di procedibilità, anche ai sensi dell'articolo 344 bis del codice di procedura penale, o per intervenuta causa estintiva. **Ai fini della disciplina organica della giustizia riparativa, la persona indicata come autore dell'offesa può essere sia una persona fisica, sia un ente con o senza personalità giuridica (ciò anche in virtù dell'estensione all'ente delle disposizioni processuali relative all'imputato, in quanto compatibili, ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231). La vocazione organica della presente disciplina e il divieto di preclusioni in relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravità, prescritto dal legislatore delegante, impongono di rendere fruibili i programmi di giustizia riparativa anche agli enti nei casi di responsabilità amministrativa da reato di cui al d.lgs. 231/2001”;***
- l'art. 48, comma 5 in materia di consenso alla partecipazione ai programmi di giustizia riparativa così dispone: *“Il consenso per l'ente è espresso dal legale rappresentante pro tempore o da un suo delegato”*,

si manifesta l'opportunità di interrogarsi sulle caratteristiche costitutive della giustizia riparativa per gli enti ragionando all'interno delle seguenti linee guida:

- I. Le modalità di accesso dell'ente ai programmi di giustizia riparativa (il perimetro di applicazione e di accesso; il diritto dell'ente ad un'informazione “personalizzata”; il consenso alla partecipazione dell'ente);
- II. Il programma di giustizia riparativa per l'ente e la sua fattibilità (la mediazione, il dialogo riparativo con la persona offesa ed il programma dialogico);

¹ 1) la persona indicata come tale dalla vittima, anche prima della proposizione della querela;

2) la persona sottoposta alle indagini;

3) l'imputato;

4) la persona sottoposta a misura di sicurezza personale;

5) la persona condannata con pronuncia irrevocabile;

6) la persona nei cui confronti è stata emessa una sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere, per difetto della condizione di procedibilità, anche ai sensi dell'articolo 344-bis del codice di procedura penale, o per intervenuta causa estintiva del reato.

- III. La comunità nuovo “attore sociale” nel processo 231 e nel percorso di ricomposizione;
- IV. La garanzia del tempo necessario all’ente per lo svolgimento del programma (la sospensione e le finestre temporali di aggiornamento);
- V. L’esito riparativo “favorevole” rilevante per l’ente: esito materiale ed esito simbolico alla luce dei principi di flessibilità e creatività della giustizia riparativa;
- VI. La responsabilizzazione dell’ente “verso l’altro” inteso come contenuto e significato della norma violata: la ricostituzione dei legami con la persona offesa e con la comunità;
- VII. Il mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa “fruibili” dall’ente;
- VIII. Il ruolo di garanzia in capo all’autorità giudiziaria e la valutazione del mediatore sulla ragionevolezza e proporzionalità degli eventuali esiti riparativi consensualmente raggiunti dall’ente;
- IX. Le attività preliminari del programma: impostazione e conduzione attraverso il confronto tra Organismo di vigilanza e mediatore;
- X. Il raccordo tra i tempi della giustizia riparativa e quelli del processo all’ente;
- XI. La relazione redatta dal mediatore contenente la descrizione delle attività svolte e dell’esito riparativo raggiunto dall’ente;
- XII. La discrezionalità dosimetrica prevista dall’art. 133 c.p. e l’esito del programma di giustizia riparativa concluso dall’ente;
- XIII. Gli effetti processuali per l’ente nell’ambito del procedimento penale e nella fase esecutiva della pena: circostanza attenuante e causa di estinzione dell’illecito con riferimento ai reati presupposto procedibili a querela?;
- XIV. L’integrazione della giustizia riparativa con gli istituti disciplinati dal Decreto;
- XV. L’impatto che eventualmente il percorso di giustizia riparativa avrà sui futuri procedimenti penali a carico dell’ente.

Avv. Luigi Pecorario